

Comune di Golfo Aranci

Regolamenti



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113, del D. Lgs. n. 50/2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 8 del 03.02.2017)



Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 133, comma 1, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascun lavoro, servizio o fornitura.
2. In relazione all'entità e alla complessità del lavoro, del servizio o della fornitura, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:

TABELLA 1

(Determinazione percentuale fondo in base alla tipologia e ammontare dei lavori, dei servizi o delle forniture)

Tipologia	Importo	%
Lavori di opere o impianti di speciale complessità	Fino a 5.000.000 Euro	2.0
	Oltre i 5.000.000 di Euro	1.9
Lavori di opere o impianti semplici	Fino a 1.000.000 Euro	2.0
	Da 1.000.001 a 5.000.000 di Euro	1.9
	Oltre i 5.000.000 di Euro	1.8
Manutenzioni di Opere o Impianti	Fino a 5.000.000 Euro	2.0
	Oltre i 5.000.000 di Euro	1.9
Servizi	Fino a 200.000 Euro	2.0
	Oltre i 200.000 di Euro	1.9
Forniture	Fino a 200.000 Euro	2.0
	Oltre i 200.000 di Euro	1.9

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il direttore dei lavori ovvero il direttore dell'esecuzione;
 - c) il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - d) gli incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, della verifica preventiva dei progetti e della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici,

- e) gli incaricati dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero delle verifiche di conformità, del collaudo statico;
 - f) i collaboratori degli incaricati di cui alle attività indicate ai precedenti punti a), b), c), d), e), che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
 3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente art. 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile del Servizio interessato, ovvero della Giunta Comunale (nel caso in cui l'incarico sia dato ad un Responsabile di Servizio).

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come segue:

TABELLA 2

	Soggetto	Aliquota
a)	responsabile unico del procedimento	30%
b)	il direttore dei lavori ovvero il direttore dell'esecuzione	50%
c)	il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2%
d1)	personale incaricato delle attività di programmazione della spesa per investimenti	2%
d2)	personale incaricato delle attività di verifica preventiva dei progetti	2%
d3)	personale incaricato delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	2%
e)	personale incaricato dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero delle verifiche di conformità, del collaudo statico	2%
f)	i collaboratori degli incaricati di cui alle attività indicate ai precedenti punti a), b), c), d1), d2), d3), e) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività	10%

2. Le singole quote di competenza possono essere cumulate.
3. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:
 - la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1;
4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa;
5. Il compenso viene ripartito secondo le seguenti formule:

$$A=100/[1+(C/100)];$$

$$B=100-A;$$
 dove:
 - A=% incentivo alla progettazione spettante al dipendente calcolata sul compenso di cui all'art.3 , comma 1, del presente regolamento;
 - B=% oneri accessori a carico dell'Ente calcolata sul compenso di cui all'art.3 , comma 1, del presente regolamento;
 - C=% CPDEL + IRAP a carico dell'Ente.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del Servizio, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il responsabile del Servizio fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati da parte del Segretario Comunale (mediante apposizione di "VISTO" sull'atto di liquidazione), viene disposta dallo stesso Responsabile.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. I termini per la "direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione" coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 del codice.

Articolo 8 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex D. Lgs. n. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nel "Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi per la progettazione e l'innovazione", approvato con deliberazione G.C. n. 9 del 13.02.2015.
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 9 – Ulteriori disposizioni

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento:
 - vengono riconosciuti solo per gli interventi per i quali vi sia stata l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti;
 - saranno destinati solo ai dipendenti per i quali esista formale atto di nomina per le funzioni di cui alla TABELLA 2 dell'art. 5. Fanno eccezione le attività di cui ai punti a) e d1) per i responsabili dei Servizi in quanto, nel caso di assenza di assegnazione ad altro dipendente, esse rimangono in carico al responsabile di ogni unità organizzativa (art. 5 L. 241/90);
 - sono esclusi per le procedure di affidamento diretto.